



Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	576_2025
Data di Arrivo		Data di Partenza	22/01/2025
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Alla c.a.	Presidenti degli Ordini dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec_mail	LORO MAIL
Sede	LORO SEDI

Alla c.a.	Presidenti delle Federazioni Regionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec_mail	LORO MAIL
Sede	LORO SEDI

Alla c.a.	Commissione Nazionale Tariffe e Studi di Settore - CONAF
Pec_mail	LORO MAIL
Sede	LORO SEDI

Alla c.a.	Sigg. Consiglieri
Pec_mail	LORO MAIL
Sede	LORO SEDI

Circolare	Codice Atto	Numero	Anno	Autore	Estensore
		AAIE	03	2025	AC
Oggetto:	EQUO COMPENSO – Novità introdotte dal c.d. D.lg. Correttivo Codice Contratti Pubblici - Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209: Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. (24G00231) (GU Serie Generale n. 305 del 31-12-2024 - Suppl. Ordinario n. 45).				

Gentili Presidenti,

il 31 dicembre 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 305 il **Decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.**

Si tratta di un Decreto correttivo che, tra le altre cose, pone una soluzione di compromesso nel recepire i principi della Legge 49/2023 sull'Equo Compenso.

Il Decreto Legislativo n.36/2023 e la Legge sull'Equo Compenso 49/2023 sono entrati in vigore quasi parallelamente e hanno dato adito, da subito, a dibattiti e orientamenti interpretativi diversi, ai quali sono seguite numerose sentenze relative proprio all'applicabilità dei principi dell'Equo Compenso al codice dei Contratti pubblici.

Il decreto legislativo correttivo interviene sul D.Lgs n. 36/2023, operando un bilanciamento tra gli interessi assicurando l'applicazione dei principi della Legge 49/23, agli articoli 8 e 41.

Il Correttivo modifica l'art. 8 del Codice dei contratti pubblici, disciplinando il divieto di prestazioni professionali gratuite, consentendole solo in casi eccezionali e con adeguata motivazione. Questa integrazione ha lo scopo di coordinare tale divieto con le altre nuove disposizioni sull'equo compenso contenute nell'articolo 41.



All'art. 41 vengono appunto apportate modifiche al comma 15 del Codice dei Contratti pubblici, che consente alle stazioni appaltanti di individuare l'importo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici sulla base dell'Allegato I.13, all'interno del quale sono recepite le tabelle aggiornate dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni e delle attività richieste, in ossequio ai principi dell'equo compenso e del libero accesso al mercato concorrenziale. La modifica è volta a sopprimere la precisazione contenuta nel secondo periodo, in base alla quale i corrispettivi di cui al c.d. "decreto parametri" erano utilizzati dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti ai fini dell'individuazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento. Tale soppressione si rende necessaria in quanto nella nuova logica seguita del nuovo comma 15-bis (introdotto ex novo), una cosa è l'importo da porre a base di gara (da determinarsi in base all'Allegato I.13) e un'altra la determinazione dei criteri in base ai quali procedere all'aggiudicazione sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Si introducono, pertanto, i nuovi commi 15-bis, 15-ter e 15-quater.

Per quanto riguarda il nuovo comma 15-bis, nel richiamare il rispetto dei principi sulla concorrenza e sull'equo compenso previsti rispettivamente agli articoli 1, comma 2, primo periodo, e 8, comma 2, secondo periodo, del Codice, è stabilito che le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui all'articolo 108, comma 2, lettera b) (i.e. i contratti relativi all'affidamento di servizi di ingegneria e architettura di tutti gli altri servizi di natura tecnica e intellettuale di importo pari o superiore a 140.000 euro) sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo nel rispetto dei seguenti criteri:

- in relazione al 65 per cento dell'importo da porre a base di gara, l'elemento relativo al prezzo assume la forma di un prezzo fisso, secondo quanto previsto dall'articolo 108, comma 5; tale specificazione consente di individuare la componente non ribassabile dell'importo complessivo, in coerenza con il principio dell'equo compenso;
- per il restante 35 per cento dell'importo da porre a base di gara, che può essere assoggettato a ribasso in sede di presentazione delle offerte, la stazione appaltante stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico, entro il limite del 30 per cento. Tale previsione, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 108, comma 2, lettera b) del Codice, dovrebbe consentire di applicare anche ai contratti di servizi di ingegneria e architettura i principi relativi alla concorrenza, mitigando il peso da attribuire al punteggio economico al fine di valorizzare la componente relativa all'offerta tecnica e dunque, l'elemento qualitativo della prestazione oggetto dell'affidamento.

Il comma 15-ter precisa che all'affidamento dei contratti di servizi di ingegneria e architettura si applicano le disposizioni sulla verifica delle offerte anomale, che consentono automaticamente di escludere dalla procedura competitiva proposte non coerenti con i principi dell'equo compenso.

Infine, il nuovo comma 15-quater dispone che per i contratti dei servizi di ingegneria e di architettura affidati ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera b) di importo inferiore a 140.000 euro, oggetto di affidamento diretto, i corrispettivi determinati secondo le modalità dell'Allegato I.13 possono essere ridotti in percentuale non superiore al 20 per cento.



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



Ministero della Giustizia

Il Consigliere

Claudia Alessandrelli, *dottore forestale*

Il Presidente

Mauro Uniformi, *dottore agronomo*

Il consigliere segretario

Gianluca Buemi, *dottore agronomo*



Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 39/1993